



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Programma

| 2016 |

Determinazione del 9 febbraio 2016, n. 9



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 9 febbraio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato il 16 giugno 2000 dalle Sezioni riunite della Corte stessa (n. 14/2000) e modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008;

viste le norme di organizzazione interna della Sezione del controllo sugli enti di cui alla determinazione n. 10 del 1^o marzo 1990, nel testo risultante dalle modifiche da ultimo apportate con la determinazione 6 novembre 2015, n. 107;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite del 4 dicembre 2015, n. 18/SSRRCO/INPR/15 relativa alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2016";

udito il relatore, Presidente di sezione Luigi Gallucci;



Corte dei Conti

DELIBERA

il programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2016, nel testo seguente.

1. Premessa e criteri del controllo della Sezione

1.1. La Sezione del controllo sugli enti, istituita in applicazione dell'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, individua le linee programmatiche e di indirizzo dell'attività di controllo per l'anno 2016, avuto anche riguardo agli indirizzi dei criteri di riferimento programmatico sulla gestione per l'anno 2016, deliberati dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte nell' adunanza del 14 dicembre 2015 (delib. n. 18/SSRRCO/INPR/15).

Le Sezioni riunite provvedono a definire - con il citato documento, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo - il quadro di riferimento programmatico per l'anno 2016 delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima, elementi che si collocano in una posizione propedeutica rispetto alla pianificazione che le Sezioni di controllo, centrali e regionali, dovranno successivamente operare con i propri programmi di controllo.

Quadro programmatico ed indirizzi che, come sempre precisato dalla Sezione, si collocano, quanto alle attività istituzionali da svolgere, in un contesto del tutto particolare. La legge n. 259 del 1958 che, occorre ricordare, è di diretta attuazione dell'art. 100 della Costituzione, dispone con carattere di necessità il controllo con esito di referto al Parlamento sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti ricompresi nell'ambito di competenza della Sezione.

Ne consegue che in sede di programma annuale la Sezione non deve far luogo a scelte selettive, in quanto la programmazione è volta solo ad indicare metodologie e criteri del controllo ai quali



Corte dei Conti

attenersi nell'esame delle varie gestioni e ad individuare particolari aspetti da analizzare ed approfondire.

Ciò non esclude che la programmazione annuale della Sezione debba tenere in debito conto quanto deliberato nel programma generale dei controlli delle Sezioni Riunite, con riguardo agli indirizzi di coordinamento, alle modalità procedimentali ed agli assetti strumentali, quali il potenziamento dei sistemi informativi.

In tal senso, la Sezione, anche per il 2016, rivolgerà particolare attenzione ad alcuni dei criteri indicati dalle Sezioni Riunite. Così a quello rivolto a scongiurare sovrapposizioni “nelle fasi istruttorie o nella valutazione dei risultati”, la cui valenza è di tutta evidenza nei controlli indicati dalla citata legge n. 259 del 1958. Ed ancora, a quello di un controllo “finalizzato alla promozione di adeguate azioni correttive”. Criterio, quest'ultimo, che se è coerente con il disposto dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, ben può conciliarsi con il compito del riferire al Parlamento sulla gestione degli enti controllati che la legge medesima intesta alla Sezione.

Un rilievo particolare va riservato al criterio della tempestività. A tale riguardo va ribadito come, al di là dei tempi individuati quali fisiologici dall'organo di autogoverno, tutti i magistrati appartenenti alla Sezione, svolgano essi il controllo ex art. 2 o ex art. 12, della citata legge n. 259/1958, devono tenere nella dovuta considerazione l'esigenza che gli schemi di relazione – da sottoporre ai gruppi di lavoro, preordinati all'esame collegiale – vengano predisposti quanto prima è possibile e senza che intervenga, dunque, troppa distanza di tempo dalla trasmissione dei documenti di bilancio da parte degli enti controllati.

Questa linea di indirizzo se costituisce anche per il 2016 obiettivo prioritario della Sezione, non può non restare affidata alla sensibilità istituzionale dei singoli magistrati ed essere graduata in ragione della complessità degli enti controllati e delle problematiche che emergono nell'attività di controllo. Quanto appena considerato implica che la stesura degli schemi delle relazioni al Parlamento debba essere – necessariamente – improntata ad un rigido criterio di sinteticità.



Corte dei Conti

I referti della Sezione non costituiscono, infatti, soltanto adempimento formale a un obbligo di legge, ma devono rappresentare uno strumento a disposizione dell'organo legislativo per esercitare le proprie funzioni in un settore – quello delle amministrazioni pubbliche e delle società in mano pubblica – di grande delicatezza e di particolare rilievo economico finanziario, sulla cui aggiornata conoscenza un importante contributo può venire dalle valutazioni e considerazioni della Corte dei conti. In un tale contesto dettagliate e (spesso) ripetitive descrizioni di fatti gestori già illustrati nei documenti di bilancio - essi stessi a disposizione degli uffici parlamentari - prive dell'evidenziazione di profili di criticità o almeno di problematicità, non sono utili e rischiano di rendere meno fruibili i prodotti della Sezione compromettendone la loro significatività.

Perché il referto sia tempestivo occorre, inoltre, che i magistrati cui è affidata la responsabilità di riferire sui singoli enti vigilino affinché i documenti di bilancio, una volta perfezionati, siano trasmessi alla Sezione entro il più breve tempo possibile.

Ai medesimi fini, occorre che l'attività gestionale dell'ente sia monitorata durante l'intero esercizio finanziario - condizione connaturata al controllo svolto ex art. 12 e tuttavia valida anche nei controlli di cui all'art. 2 della legge n. 259 del 1958 – avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili quali, ad esempio, l'esame delle delibere dei consigli di amministrazione; delle relazioni degli organi di controllo interni; della documentazione parlamentare.

Nell'esercizio del controllo, la Sezione continuerà ad attenersi inoltre ai criteri della attualità, della significatività e della esaustività dei referti.

Sarà assicurata l'attualità dei referti, attraverso le segnalazioni dei più rilevanti fra gli eventi gestionali successivi all'esercizio di riferimento, al fine di rendere un'informazione più possibile aggiornata.

Le relazioni dovranno essere connotate anche da significatività così da contenere, in particolare, idonee valutazioni sui profili che maggiormente possono interessare il Parlamento, al fine di assicurare un valore aggiunto e differenziato da quello fornito dal controllo o dalla vigilanza governativa e dal sistema dei controlli interni.



Corte dei Conti

Le analisi condotte nei referti dovranno infine avere anche il carattere della esaustività – criterio coerente e non antitetico con quello della sinteticità nei termini innanzi esposti - con l'esame dei profili gestionali e di quelli afferenti alla programmazione dell'attività istituzionale, all'organizzazione, alla *governance*, all'adeguatezza del livello e del numero dei dipendenti, nonché alla dinamica dei relativi costi. Saranno anche evidenziate le criticità eventualmente riscontrate ed i risultati conseguiti in rapporto a quelli programmati.

Nell'esercizio del controllo andranno, pertanto, accertate, oltre che la correttezza e la legalità delle gestioni, l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'azione operativa svolta dall'ente controllato.

Parimenti indispensabile, infine, è che il Consiglio di presidenza dell'Istituto provveda con urgenza ad integrare l'organico del personale di magistratura della Sezione, giunto a livelli mai così esigui, tali da mettere a rischio la stessa continuità del controllo su un numero di enti superiore ai trecento.

Nella descritta situazione si è resa necessaria l'adozione di misure di organizzazione interna. In tal senso, nel corso del 2015, la Sezione in adunanza plenaria ha approvato una determinazione che modifica il quorum strutturale dell'organo collegiale. Se la composizione a “undici” permane come regola generale, è previsto che il presidente della Sezione, previa motivazione, possa disporre che il collegio sia formato da sette magistrati, mentre il numero dei magistrati supplenti è stato ridotto da cinque a tre.

1.2. Particolare è stata, in questi ultimi anni, l'attenzione del legislatore nei riguardi del composito universo degli enti assoggettati per legge al controllo della Sezione.

Enti pubblici, società partecipate dallo Stato, organismi di diritto privato sono stati oggetto di specifiche disposizioni normative, nell'ambito di un disegno volto alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e al contenimento della spesa, con disposizioni di carattere specifico o trasversale. Basti pensare, a tale ultimo riguardo, al corpo di norme che hanno come destinatarie le amministrazioni di cui all'elenco annualmente predisposto dall'ISTAT; alla normativa in materia di contrasto alla corruzione, sulla trasparenza, sul regime delle incompatibilità; alle disposizioni che fissano tetti di



Corte dei Conti

spesa per le retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli amministratori e dipendenti delle società pubbliche.

Come di consueto specifica attenzione dovrà essere dedicata ai risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli enti controllati ed ai relativi andamenti in raffronto con gli esercizi precedenti. Le valutazioni della Corte sulla sostenibilità finanziaria delle gestioni costituiscono, infatti, soprattutto con riguardo ad alcune tipologie di enti (si pensi, a titolo di esempio, alle Casse previdenziali dei professionisti), un importante contributo a disposizione del Parlamento.

Contributo tanto più rilevante tenuto conto che l'andamento dell'economia nel 2015, nonostante segnali di debole ripresa, ha avuto - e avrà - inevitabili ripercussioni su tutte le pubbliche amministrazioni e sulle società controllate che operano sul mercato, con un appesantimento dei risultati di conto economico, differenziato per soggetti e per settori e tuttavia rilevante con carattere di generalità

Nel medesimo contesto andrà attentamente monitorata la capacità delle amministrazioni – in primo luogo di quelle aventi natura giuridica di diritto privato – di attrarre finanziamenti privati (si pensi alla Fondazioni liriche o, in genere, agli enti che operano nel settore della cultura).

Si tratta, peraltro, di assetti che, con riguardo ai controlli di natura cartolare, possono non emergere con immediatezza dai documenti di bilancio ed è perciò lasciato alla responsabilità di ciascun magistrato il farne oggetto di specifici approfondimenti istruttori.

2. Profili funzionali e organizzativi

2.1 Le funzioni di controllo sugli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria, di cui alla l. n. 259/1958, vengono assolte attraverso l'elaborazione di referti sulla gestione finanziaria di tali enti, con l'esclusione di quelli per i quali la contribuzione dello Stato risulti di modesta entità e di quelli di interesse esclusivamente locale.



Corte dei Conti

Già in passato si è osservato che la nozione di “ente pubblico”, cui si è riferita la l. 259/1958, è suscettibile di essere riferita a soggetti giuridici che, pur non potendo ricondursi alla generale nozione di ente pubblico, vengono, ciononostante, sottoposti a controllo perché a finanza parzialmente o totalmente derivata dallo Stato, od in quanto, pur avendo una connotazione privatistica e pur conducendo una gestione sulla base di moduli civilistici, fruiscono di un apporto al patrimonio da parte dello Stato in capitale, servizi o beni, o mediante la concessione di garanzia finanziaria.

Ciò ha determinato, nel tempo, con l’aumento del numero degli organismi pubblici, l’ampliamento dell’area del controllo della Corte.

In siffatto contesto è da sottolineare come anche nel 2016 debba proseguire l’attività di segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di quegli enti per i quali si riterrà che sussistano i presupposti di cui alla legge n. 259 del 1958 per l’assoggettamento al controllo della Sezione.

In esito a questa attività va ricordato come nel corso del 2015, sia intervenuto il d.p.c.m. di assoggettamento al controllo di Studiare Sviluppo srl, società totalmente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Altre segnalazioni, rispetto alle quali non è intervenuto, ad oggi, il decreto del Presidente del Consiglio afferiscono al Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell’Italia nord orientale (Cineca) e alla fondazione MaXXI.

Ulteriore impulso deve essere dato, anche, all’attività di ricognizione di quegli enti per i quali si riterrà che il controllo possa essere dismesso, attesa l’esigua rilevanza finanziaria delle relative gestioni. A tale riguardo occorre ricordare come i competenti uffici della Presidenza del Consiglio abbiano recentemente trasmesso alla Sezione i provvedimenti afferenti alla cessazione del controllo nei confronti dell’Opera nazionale figli degli aviatori (Onfa), dell’Unione nazionale degli ufficiali in congedo (Unuci) e della Lega navale italiana.

Nel corso del 2016 con la definitiva approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche che andrà a sostituire quello, attualmente vigente, previsto dal d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 troverà completamento il processo di armonizzazione dei sistemi contabili introdotto dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e disciplinato dal decreto



Corte dei Conti

legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Queste disposizioni introducono regole contabili uniformi, un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute alla contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi.

A tale riguardo, in sede di esame dei documenti di bilancio, i magistrati avranno cura di verificare l'esatto adempimento da parte delle amministrazioni sia in contabilità finanziaria, sia in contabilità economico-patrimoniale della normativa in parola e delle relative disposizioni attuative impartite in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2.2. Quanto agli assetti regolatori degli enti che hanno riflessi sull'attività della Sezione, di recente si sono succeduti non pochi interventi normativi che hanno interessato l'ambito del controllo.

In particolare con la legge di stabilità per l'anno 2015 (l. n. 190 del 23 dicembre 2014), sono state introdotte, dall'articolo unico, numerose disposizioni d'interesse per l'attività della Sezione con riguardo a Poste italiane spa (comma 274 e seguenti), Expo spa (comma 532 e seguenti), Anas (comma 295), Sogei (comma 297), Inail (comma 166), Croce Rossa Italiana (comma 143), nonché in materia di enti di ricerca (comma 343), di autorità portuali (comma 611), di casse previdenziali privatizzate (comma 91).

La stessa legge di stabilità, inoltre, al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare anche al fine di contenimento della spesa, ha disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione (comma 381).

Nell'ambito delle norme in materia di riordino di servizi del lavoro e di politiche attive (decreto legislativo n. 150 del 2015) assumono rilievo le disposizioni (articolo 10) che riguardano funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), nonché quelle riguardanti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro che subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro spa (articolo 4).



Corte dei Conti

Norme di specifico interesse sono anche contenute nell'articolo unico della legge di stabilità per il 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208). Disposizioni che hanno riguardo, tra l'altro, alla riapertura dei termini per la presentazione dei piani di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche in crisi (commi 355, 356 e 357), al processo di privatizzazione di Ferrovie dello Stato spa (comma 677) e di Enav (comma 679); all'assetto organizzativo di Croce rossa italiana (comma 397); a interventi di razionalizzazione della spesa corrente diversa da quella previdenziale e assistenziale degli enti di previdenza pubblici (commi 608) e ad Inail (718, 862 e seguenti); alla programmazione e spesa per investimenti di Anas spa (commi 868 e seguenti); all'Istituto di servizi per il mercato agricolo (comma 659) – che – proseguendo il percorso di razionalizzazione degli enti operanti nel settore – vedrà l'incorporazione dell'Istituto sviluppo agroalimentare spa (Isa) e della società Gestione Fondi per l'agroalimentare srl (Sgfa). In materia di investimenti europei, disposizioni di rilievo hanno riferimento a Cassa depositi e prestiti spa, stabilendo basi giuridiche appropriate per potenziarne il ruolo quale istituto nazionale di promozione (comma 826 e seguenti). Il medesimo articolo contiene, inoltre, disposizioni volte al potenziamento dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (comma 370). Norme di rilievo hanno riferimento alle società pubbliche con riguardo al trattamento economico di amministratori e dipendenti (comma 672) e al versamento dei risparmi di spesa conseguenti all'inserimento nell'elenco Istat (comma 506); ai meccanismi di approvvigionamento tramite Consip (commi 494 e seguenti); agli oneri per rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

Una particolare attenzione dovrà, comunque, essere riservata al percorso di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni ai sensi del d. l. n. 332 del 1994 che ha riguardato Poste Italiane spa e l'Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) e i cui criteri sono stati definiti per entrambe le società con due d.p.c.m. del 16 maggio 2014.

Tra le disposizioni normative di particolare rilievo per l'attività della Sezione un riferimento deve essere, infine, riservato all'articolo 28 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 da cui derivano rilevanti novità nell'ambito del sistema camerale.



Corte dei Conti

2.3. Nel 2015 gli enti sottoposti al controllo della Corte hanno raggiunto, complessivamente, il numero di trecentotré. Di essi, duecentosedici sono enti pubblici, trentacinque società e cinquantadue persone giuridiche private diverse dalle società.

Il contingente magistratuale, ben lontano da quello fissato in 27 unità, conta, oltre al presidente e al presidente aggiunto, otto unità a tempo pieno, una in doppia assegnazione e quattro in assegnazione aggiuntiva.

Dalla data della sua istituzione, occorre ribadirlo, la Sezione non ha mai contato su un numero così ridotto di magistrati, oggi tanto esiguo da mettere a rischio, per il futuro, la stessa continuità dell'attività di controllo e la tempestività delle attività di referto al Parlamento.

L'impegno del personale magistratuale e di quello amministrativo (anch'esso ridotto nel numero), ha, tuttavia, consentito alla Sezione di realizzare anche nel 2015 un'intensa attività deliberante – con numeri in alcuni casi maggiori rispetto a quelli del 2014 - avendo questa riguardato la gestione condotta in trecento esercizi finanziari, da parte di 251 enti e società pubbliche (comprensivi dei centosei Automobile club locali e provinciali per i quali la Sezione ha riferito in appendice al referto Aci in una delle prime adunanze del 2016). Di tali enti e società pubbliche, cinquantatré sono controllati nelle forme di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 1958; centonovantacinque nelle forme di cui all'art. 2 della stessa legge e tre in base alla legge n. 20/1994.

Sempre nell'ottica del miglioramento dell'organizzazione del controllo, nel 2016 andrà confermato lo stretto collegamento tra magistrati componenti, magistrati delegati e delegati supplenti non facenti parte dell'organico della Sezione. Questi ultimi dovranno continuare ad essere partecipi dell'attività della Sezione attraverso la presenza alle adunanze, alle periodiche riunioni di gruppo che si tengono nel corso dell'anno sia per l'esame preliminare degli schemi di referti sulla gestione degli enti, sia per la trattazione di specifiche questioni di carattere generale.



Corte dei Conti

3. Modalità del controllo-referto da seguire nel 2016

3.1. In adesione alle indicazioni contenute nella già citata deliberazione del 14 dicembre 2015, con la quale le SS.RR. hanno tracciato le linee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti per l'anno 2016, nel presente esercizio potranno elaborarsi, ove la Sezione ne ravvisi la necessità o l'opportunità, referti di taglio trasversale al Parlamento (c.d. relazioni di settore).

Se anche nel 2016, pertanto, potrà farsi luogo all'elaborazione di relazioni unitarie afferenti una pluralità di enti omogenei affidati a un unico magistrato istruttore-relatore, questa modalità riguarderà, in ogni caso, le fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti parco nazionali e, ove ne sussistano le condizioni, anche le autorità portuali.

Ove profili organizzativi non consigliassero relazioni di carattere unitario, i magistrati cui sono affidati referti di singoli enti con caratteristiche funzionali riconducibili ad un genere più ampio, potranno, anche avvalendosi della banca dati della Sezione, individuare elementi di comparabilità normativi, economico-finanziari o gestionali, *best practices* o quant'altro sia utile alla valutazione dell'ente in esame nel contesto più generale della categoria cui esso è riconducibile.

Sotto altro profilo è da sottolineare come, in coerenza con le linee programmatiche esposte nei punti precedenti, la maggiore tempestività dei referti in uno con la loro necessaria sinteticità, potrà, in un ragionevole lasso di tempo, fare venire meno le ragioni sottese alla redazione di relazioni su un medesimo ente che abbiano riguardo a due o più esercizi.

Nelle determinazioni di approvazione delle relazioni, continuerà ad essere inserita la segnalazione dei profili di maggiore interesse ricompresi nel testo inviato al Parlamento. Innovazione, questa, introdotta già da tre anni e che si è mostrata di particolare rilievo per una immediata evidenza delle criticità esaminate nei singoli referti.



Corte dei Conti

3.2. Anche nel 2016, sulla base dell'ormai consolidato indirizzo seguito nell'esercizio del controllo, l'analisi della gestione finanziaria degli enti andrà riferita alle funzioni assegnate dall'ordinamento a ciascun ente, rispetto alle quali commisurare l'efficienza, l'economicità e l'efficacia della gestione ed i risultati finali rappresentati nel rendiconto.

I risultati verranno valutati sulla base dei programmi di attività e degli indicatori di *performance* elaborati dagli stessi enti ed, eventualmente, dai Ministeri vigilanti.

Particolare attenzione continuerà ad essere dedicata alle verifiche svolte dagli organi interni di revisione riguardo all'attuazione, da parte degli enti, delle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

Sotto un profilo più generale e fermi restando le indicazioni ed i criteri generali già esposti, le modalità di controllo possono così riassumersi:

- a) per gli enti controllati con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 259/1958, l'esame sarà effettuato attraverso l'analisi dei documenti contabili e dei verbali degli organi di amministrazione e di revisione e mediante un'idonea istruttoria sui vari aspetti gestionali;
- b) per gli enti controllati ex art. 12 della legge citata, il controllo verrà esercitato attraverso il contributo del magistrato delegato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo e con l'esercizio dell'attività istruttoria necessaria per una compiuta analisi della complessiva gestione finanziaria; nel contempo andrà ulteriormente valorizzato l'approccio collegiale all'espletamento delle funzioni in argomento.

L'attività di controllo della Sezione sarà, come per il passato, intesa a evidenziare le criticità e le osservazioni che dovessero emergere dai fatti gestori posti in essere dai diversi enti, anche attraverso l'eventuale segnalazione delle stesse alle amministrazioni vigilanti.



Corte dei Conti

3.3. Sul piano organizzativo interno, il 2016 vedrà l'entrata in attività del sistema Sice (acronimo di Sistema informatico controllo enti) in esito ad una fase di sperimentazione che ha coinvolto un numero significativo di enti.

Si tratta di un nuovo e complesso supporto informatico in grado di acquisire, per via telematica, i dati secondo le diverse tipologie di schemi di bilancio previste dai differenti regimi contabili, (civilistico, pubblicistico) e di tutta la documentazione correlata (quali, ad esempio, i verbali del collegio dei sindaci o dei revisori).

Il sistema sarà accessibile da internet mediante un *link* pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti. Gli enti dovranno accreditarsi con diversi profili operativi (ad es. profilo di operatore con funzioni di compilazione; profilo di responsabile della trasmissione con accesso alla funzionalità di invio dei dati).

Il sistema, ulteriormente implementato, potrà essere in grado di dialogare anche con altri sistemi operativi della Corte dei conti (ad esempio il sistema "Conosco") ed in ogni caso consentirà ai magistrati e ai revisori di elaborare rapidamente i dati di bilancio e di predisporre analisi storiche ed elaborazioni grafiche.

3.4 La Sezione impronerà la propria azione ai criteri di indagine indicati nelle precedenti determinazioni e tuttora validi, che in questa sede si confermano.

Costituiranno oggetto di indagine i profili gestionali rispetto ai quali è, o può rivelarsi, più elevato il rischio di criticità sotto il profilo economico e finanziario.

Quanto sopra, con riguardo specifico alle partecipazioni azionarie, relativamente alle quali andranno accertati il rispetto dei limiti retributivi - ove previsti - per amministratori e dipendenti delle società controllate; la completezza dei documenti contabili (compresi quelli relativi al bilancio consolidato) e il rispetto delle norme comunitarie in materia di *in house providing*, in presenza di affidamenti a società partecipate.

Andranno anche esaminate le gestioni attuate nei settori della previdenza, della ricerca, dell'energia e delle infrastrutture e dei trasporti e delle società di capitali partecipate dallo Stato, con o senza carattere d'impresa.



Corte dei Conti

Con riguardo agli enti pubblici operanti nel settore previdenziale, assistenziale ed assicurativo, saranno valutati i profili relativi alla loro riorganizzazione, nonché le iniziative assunte in materia di formazione e aggiornamento del personale; avvocatura interna; servizi socio-sanitari; uffici medico-legali; attività ispettiva; gestione e dismissione del patrimonio.

Per gli enti previdenziali privatizzati, in particolare, andranno evidenziate: le misure adottate (anche in applicazione delle previsioni relative alle indicazioni dei bilanci tecnici ai sensi della normativa vigente in materia) per assicurare la sostenibilità delle gestioni nel lungo periodo, con specifico riguardo al rapporto tra entrate per contributi ed uscite per prestazioni; lo stato, la quantità e la qualità del contenzioso; il livello di morosità contributiva e le misure volte a contrastare le evasioni e le elusioni rispetto all'obbligo contributivo; la composizione e la redditività del patrimonio, nonché la tipologia e la gestione degli investimenti.

Particolare attenzione dovrà poi essere riservata al rispetto delle disposizioni in tema di contenimento degli oneri, da effettuare anche mediante il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato della percentuale della spesa corrente fissata dalla legge.

Nel contesto di un generalizzato percorso di "finanziarizzazione" delle Casse previdenziali, le valutazioni della Corte dovranno avere anche riguardo alla prudenza nella scelta degli strumenti di investimento e alla necessaria strumentalità degli stessi rispetto ai fini istituzionali, sempre di natura pubblicistica, che caratterizzano questi enti. Dovrà, altresì, essere verificata l'esatta osservanza dell'emanando regolamento attuativo del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, all'esame del Consiglio di Stato, di regolamentazione degli investimenti mobiliari e immobiliari delle Casse.

Nell'analisi della gestione degli enti di ricerca, sarà verificata l'attuazione della riforma recata dai decreti legislativi del 2003 e del 2009, con riguardo particolare agli interventi nei settori della *governance* e dello stato giuridico ed economico dei ricercatori, nonché ai rapporti con le Università e le imprese; ciò anche avvalendosi di parametri oggettivi di valutazione dell'efficacia dell'azione degli enti (come – ad esempio – l'acquisizione e l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari).

Relativamente alle società di capitali partecipate dallo Stato, anche nel 2016 dovrà dedicarsi specifica attenzione:



Corte dei Conti

- al rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo dei componenti e la parità di genere per l'accesso negli organi di amministrazione e controllo, i tetti retributivi degli amministratori con incarichi esecutivi, ivi compresi quelli delle società controllate;
- ai processi di risanamento dei conti aziendali;
- al volume e alle aree d'impiego degli investimenti;
- alle operazioni di acquisto e dismissione di partecipazioni;
- al rispetto delle disposizioni sull'*in house providing*;
- all'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) previsti dai regolamenti comunitari;
- agli esiti delle verifiche sui prodotti finanziari derivati e sulla copertura dei rischi;
- alle modalità di conferimento, e relativi limiti, delle azioni eventualmente assegnate in opzione ad amministratori e dipendenti (c.d. *stock options*);
- al grado di applicazione del d.lgs. n. 333 del 2003 in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le imprese pubbliche;
- all'osservanza delle disposizioni sulla tutela del risparmio e sulla disciplina dei mercati finanziari, con particolare riguardo alle limitazioni del cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo;
- al grado e alle modalità di attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 (e successive modifiche e integrazioni) sulla c.d. "responsabilità degli enti", con specifico riguardo all'attività svolta dall'apposito organismo di vigilanza in materia di modelli organizzativi, nonché all'adozione e al rispetto del codice etico e del suo tempestivo aggiornamento, unitamente alla verifica della facoltà di affidamento dei compiti del predetto organismo ad altri organi di controllo;
- all'istituzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- ai diritti di rappresentanza delle minoranze nei collegi sindacali;
- all'avvicendamento dei soggetti incaricati della revisione contabile ed al conferimento di eventuali incarichi aggiuntivi ai medesimi.



Corte dei Conti

Con riferimento, poi, alle società controllate o partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze potrà essere valutato il rispetto degli indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nella direttiva del Ministro del 25 agosto 2015. La medesima attenzione andrà riservata alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che reca linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici.

Andrà, infine, attentamente monitorata la costituzione da parte degli enti controllati di società da essi interamente partecipate perché, pur dove consentita, sia finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali. Ugual attenzione dovrà, ai medesimi fini, essere riservata agli investimenti che si traducano nell'acquisto di partecipazioni anche minoritarie in società, vigilando che questa tipologia di investimento non si discosti da quella che costituisce la missione dell'ente di volta in volta interessato.

4. Il controllo ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge n. 20/1994

Il controllo svolto dalla Sezione ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge n. 20/1994 in aderenza alle indicazioni delle Sezioni Riunite, risulta a tutt'oggi riferito – a seguito di specifiche disposizioni di revisione e riordino – solo ai seguenti sei enti culturali, inclusi nella tabella A allegata al d.lgs. n. 419/1999: Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio (CISA); Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM); Fondazione Ente Ville Vesuviane; Fondazione Casa Buonarroti; Istituto nazionale di studi verdiani (INSV); Istituto nazionale di studi sul rinascimento (INSR). Per tali enti proseguirà il monitoraggio della Sezione sui processi di privatizzazione.



Corte dei Conti

Per quanto riguarda gli ordini e i collegi professionali, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione (n. 6257 del 20 giugno 2011) che – seppur con riferimento al solo ordine dei farmacisti – ne ha affermato la non assoggettabilità al controllo sulla gestione della Corte dei conti, è da ritenersi essersi determinata una oggettiva situazione di incertezza interpretativa. E' in questo contesto che la Corte dei conti ha più volte sollecitato un intervento normativo – la cui opportunità si torna a ribadire – inteso alla chiara definizione dei propri ambiti di competenza nel settore. Allo stato degli atti deve, pertanto, confermarsi la non afferenza degli ordini e collegi professionali al programma di controllo per il 2016.

Fissate nei suddetti termini le linee generali del controllo per l'anno 2016, la Sezione.



Corte dei Conti

ORDINA

che copia della presente determinazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 (e successive modificazioni e integrazioni), al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Copia della presente determinazione verrà altresì trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze ed ai Ministri di settore.

RELATORE

Luigi Gallucci

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria l'11 febbraio 2016



SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI